Il Sole-24 Ore
Mercoledì 6 Giugno 2007 - N. 154

Lotta al terrorismo. Via libera al decreto che prevede nuove sinergie

Comitato di sicurezza per il sistema finanziario

Stretto contatto fra l'Uic e l'agenzia del Demanio

Luigi Ferrajoli

Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il decreto legislativo che prevede misure di contrasto all'uso del sistema finanziario per scopi legati al finanziamento del terrorismo, che si pone in stretto collegamento con la disciplina normativa in materia di antiriciclaggio.

L'articolo 7 del nuovo decreto richiede ai soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 56/2004 di comunicare all'Uic (Ufficio italiano cambi) le misure di congelamento dei fondi e delle risorse finanziarie assunte. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei soggetti coinvolti oltre alla specificazione dell'ammontare e della natura dei fondi e delle risorse economiche. L'Uic deve dunque ricevere comunicazione delle operazioni e ogni informazione disponibile riconducibile ai soggetti designati come destinatari del congelamento o in via di designazione sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di sicurezza finanziaria.

Operazioni sospette

I soggetti indicati nell'articolo 2 del Dlgs n. 56/2004 — intermediari finanziari, professionisti — saranno tenuti a provvedere anche alla segnalazione di operazioni sospette con riferimento ai rapporti che possono essere riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo. In questo senso la Banca di Italia dovrà emanare apposite istruzioni applicative per l'individuazione delle operazioni sospette riconducibili ad attività di finanziamento al terrorismo anche attraverso la predisposizione di procedure di esame delle operazioni.

I poteri dell'Uic

L'Ufficio italiano cambi si occuperà anche della raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati all'applicazione delle misure di congelamento dei fondi ed alle risorse economiche. L'Uic eserciterà tutte le attribuzioni conferitegli dalle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio anche per il contrasto al finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento alle funzioni indicate nell'articolo 3 e 3-bis della legge 197/1991. L'Ufficio deve svolgere gli approfondimenti necessari sulle segnalazioni delle operazioni, trasmettendole al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza.

L'organo di polizia dovrà redigere relazioni dettagliate da trasmettere al Comitato di sicurezza finanziaria, all'Uic e all'agenzia del Demanio aventi per oggetto la descrizione della tipologia, situazione giuridica, consistenza patrimoniale e stato di utilizzazione dei beni. Viene inoltre previsto l'obbligo di dare comunicazione ai soggetti designati dell'avvenuto congelamento delle loro risorse economiche e della loro assunzione da parte dell'Agenzia del Demanio, specificando il divieto di disposizione dei beni e delle sanzioni applicabili.

Agenzia del Demanio

L'agenzia del Demanio è invece l'ente investito del compito di provvedere alla custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto del provvedimento di congelamento, che può compiere direttamente oppure attraverso la nomina di un custode o di un amministratore.

L'Agenzia è titolare della funzione di ordinaria amministrazione mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è richiesto il parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria, al quale deve trasmettere ogni tre mesi una relazione sullo stato dei beni e sulle attività compiute.

L'agenzia del Demanio sarà anche deputata a provvedere alla vendita delle risorse economiche di cui è stata disposta la restituzione quando l'avente diritto non si presentato per la consegna dei beni una volta venute meno le misure di congelamento.